



2^A CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

N. 20/14 R.G.
N. 31095/07 R.G.N.R.

N. 5/15 Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di maggio in Torino

LA 2^A CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

nella seguente composizione:

- dott.ssa	Piera	CAPRIOGLIO	Presidente rel.
- dott.	Angelo	BARBIERI	Consigliere
- sig.	Delia	MARCER	Giudice Popolare
- sig.	Marco	BUZZI	Giudice Popolare
- sig.	Silvia	GRASSO	Giudice Popolare
- sig.	Donatella	BODRINO	Giudice Popolare
- sig.	Maurizio	COCCHI	Giudice Popolare
- sig.	Anna	POLLIOSO	Giudice Popolare

e con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Vittorio CORSI, Procuratore Generale Sost., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
(art. 605 c.p.p.)

nel procedimento penale

C O N T R O

ESPENHAHN Harald, nato a Essen (D) il 09.05.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della
THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Franco COPPI del
Foro di Roma

PUCCI Marco, nato a Terni il 12.05.1958, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della
THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo
ALLEVA del Foro di Milano;

PRIEGNITZ Gerald, nato a Darmstadt (D) il 13.04.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della
THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;

difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;

MORONI Daniele, nato a Terni il 19/6/1948, libero – presente;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Alfredo GAITO del Foro di Roma e Maurizio ANGLÉSIO del Foro di Torino;

SALERNO Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/7/1954, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo SOMMELLA del Foro di Genova e Maurizio ANGLÉSIO del Foro di Torino;

CAFUERI Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 5/8/1956, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco DASSANO e Guglielmo GIORDANENGO, entrambi del Foro di Torino;

IMPUTATI IN PRIMO GRADO

TUTTI

A) reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 c.p., commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

-Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali **Espenhahn Herald**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi **Priegnitz Gerald**;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 **Moroni Daniele**;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele**;

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo**;

per aver omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

• costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione

• installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi (a norma degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), e ciò pur emergendone la necessità da più fatti e documenti, tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti -e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS".

Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C) ed E), e un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai (Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, Rodinò Rosario) di cui ai capi B) e D) e le lesioni personali di altri tre operai (Simonetta Fabio, Pignalosa Giovanni e Boccuzzi Antonio).

Commissio in Torino dal giugno 2006 al 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

B) reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 575 c.p., perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. BOARD) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava la morte di Schiavone Antonio, Scola

Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio di Torino), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco ("flash fire") prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate

in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5,

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione

- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

- una adeguata e completa valutazione del rischio incendio

- una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori

- un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

- da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l'APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

- e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l'APL 5;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";

ed accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:

-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura

-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("FROM TURIN"),

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Compresso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

ESPENHAHN

C) reato di cui all'art. 423 c.p., perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. BOARD) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo B) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta

in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione

- installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

misure quali:

-una adeguata e completa valutazione del rischio incendio

-una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori

-un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, e che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate

tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:

1) l'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di "ricottura e decapaggio" KL3 (*Cold Annealing and Pickling line*) e GBL3 (*Hot/Cold Annealing and Pickling line*) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato

dalla stessa ThyssenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;

2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;

3) la valutazione del rischio d'incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all'incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato

-da imporre per le linee di "ricottura e decapaggio" del Gruppo ThyssenKrupp Stainless compresa l'APL5 di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore a quella precedente di 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti

-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;

4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007 che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l'installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l'APL5 di Torino;

5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;

6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall'ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino;

7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall'ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l'installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino;

8) la "Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi" del 5 ottobre 2007 che descrive l'APL5 di Torino come linea non conforme "alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS";

ed accettando il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell'ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:

-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino

-poi, la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento dell'APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni ("FROM TURIN")

e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell'ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza.

Compresso in Torino il 6 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

D) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e 3, c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per

l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi
Priegnitz Gerald;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 **Moroni Daniele;**

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele;**

-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo;**

cagionavano la morte di Schiavone Antonio, Scola Roberto, Laurino Angelo, Santino Bruno, Marzo Rocco, Demasi Giuseppe, e Rodinò Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio del predetto stabilimento), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco ("flash fire") prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d'incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5:

- costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
- installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

- per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

-sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

-un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi



• e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

-la drastica riduzione del numero dei dipendenti

-il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

-la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

-frequenti incendi di varie proporzioni.

Con le aggravanti:

-di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

-di aver agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.

PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO, CAFUERI

E) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p., perché, nelle rispettive qualità di:

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing **Pucci Marco**;

-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. Board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi **Priegnitz Gerald**;

-Dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 **Moroni Daniele**;

-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Salerno Raffaele**;


-Dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 **Cafueri Cosimo**;

cagionavano presso la linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino, un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo D) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla predetta linea:

• costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione

• installata presso lo stabilimento di Torino rientrando nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi in quanto sulla linea di "ricottura e decapaggio" (*Cold Annealing and Pickling line*),

Priegnitz e Pucci omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure



tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità;

Moroni ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;

Salerno e Cafueri omettevano di segnalare l'esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie

• per l'assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d'incendio o almeno l'esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:

-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti

-sensori nella zona compresa tra l'aspo svolgitoro e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro

-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l'azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente

-un pulsante di emergenza in grado di disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell'olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi

• e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:

-la drastica riduzione del numero dei dipendenti

-il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell'emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati

-la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso

-frequenti incendi di varie proporzioni.

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).

Commosso in Torino il 6 dicembre 2007.

RESPONSABILE CIVILE: THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, costituitasi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84 c.p.p. all'udienza del 15/01/2009, con l'assistenza dell'avv. Cesare ZACCONE del foro di Torino.

APPELLANTI

con il Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino in data 15/4/2011 che: visto l'art. 533 c.p.p.

dichiarava

ESPENHAHN Herald

colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 6 c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 16 mesi 6 di reclusione;

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;

dichiarava



PUCCI Marco colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;

dichiarava

PRIEGNITZ Gerald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;

dichiarava

MORONI Daniele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al solo reato sub D), considerate tutte equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati, lo condannava:

per il reato sub D) alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 2 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;

dichiarava

SALERNO Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;

dichiarava

CAFUERI Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.

Visto l'art. 535 c.p.p.

condannava



gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.

condannava

gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., al risarcimento del danno a favore della parte civile Associazione Medicina Democratica - Movimento per la Salute - Onlus in persona del legale rappresentante pro-tempore, con condanna ex art. 539 2° comma c.p.p. a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 1° comma c.p.p.;

Visto l'art. 541 c.p.p.

condannava

gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile Associazione Medicina Democratica - Movimento per la Salute - Onlus di complessivi € 90.900,00 oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ed oltre a complessivi € 58.000,00 per spese di consulenze tecniche;

Visto l'art. 262 c.p.p.

ordinava,

al passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione alla Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della linea di ricottura e decapaggio n. 5 dello stabilimento di Torino e degli altri oggetti ancora in sequestro.

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p.

indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Ordinava,

come da richiesta del P.M., in relazione a FERRUCCI Arturo, LISI Leonardo, KRUSE Frank e QUETO Berardino, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Con sentenza in data 28/2/2013 la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Torino, visto l'art. 591 c.p.p., dichiarava inammissibili per rinuncia i motivi presentati dagli imputati e dal responsabile civile THYSSEN KRUPP AST S.p.A relativamente alle statuizioni civili, esclusi i motivi relativi alla parte civile Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus;

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'appellata sentenza, ritenuta la condotta contestata all'imputato ESPENHAHN al capo B) integrativa del reato di cui agli artt. 589, 1, 2, 3 comma e 61 n.3 c.p.; ritenuta la condotta a lui contestata al capo C) integrativa del reato di cui agli artt. 449 e 61 n.3 c.p.; ritenuto quest'ultimo reato, di cui agli artt. 449 e 61 n.3 c.p., assorbito nel reato complesso a lui contestato al capo A); ritenuti i reati di cui agli artt. 437.2 e 589.1, 2, 3 comma e 61 n.3 c.p. uniti dal vincolo del concorso formale; e, tenuto conto delle attenuanti generiche e di quella dell'avvenuto risarcimento dei danni a lui già riconosciute, giudicate le stesse equivalenti rispetto alle aggravanti ritenute, rideterminava la pena a lui inflitta in anni 10 di reclusione;

ritenuto il reato contestato al capo E) agli imputati PRIEGNITZ, PUCCI, MORONI, SALERNO e CAFUERI assorbito dal reato complesso loro contestato al capo A); ritenuto per tali imputati i reati loro contestati ai capi A) e D) uniti dal vincolo del concorso formale;

tenuto conto, quanto agli imputati PRIEGNITZ e PUCCI, dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, riconosciute agli stessi le attenuanti generiche, ritenute le stesse attenuanti equivalenti alle aggravanti, rideterminava la pena inflitta a ciascuno di loro in anni 7 di reclusione;

rideterminava la pena inflitta all'imputato MORONI in anni 9 di reclusione;

dichiarava tale imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;



tenuto conto, quanto all'imputato SALERNO, dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, ritenuta la stessa attenuante equivalente alle aggravanti, rideterminava la pena a lui inflitta in anni 8 e mesi 6 di reclusione;

tenuto conto, quanto all'imputato CAFUERI, dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni già statuita, ritenuta la stessa attenuante equivalente alle aggravanti, ridetermina la pena a lui inflitta in anni 8 di reclusione.

Riduceva la somma liquidata a titolo di provvisoria a favore della parte civile Associazione Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus ad euro 50.000,00.

Confermava nel resto la sentenza appellata.

Condannava in solido gli imputati e il responsabile civile Thyssen Krupp AST S.p.A. alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile Associazione Medicina Democratica Movimento per la Salute-Onlus liquidate in 33.600,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A.

Visti gli artt. 262 c.p.p. e 150 (L) della L. 17.8.2005 n. 168 e successive modifiche, sentite le Parti, ritenendo non più necessario il mantenimento del sequestro della linea APL5 dello stabilimento di Torino, ne disponeva la restituzione all'avente diritto Thyssen Krupp AST S.p.A, previo pagamento da parte sua delle spese sostenute per la custodia e conservazione.

Visti gli artt. 262 c.p.p. e 150 (L) della L. 17.8.2005 n. 168 e successive modifiche, sentite le Parti, ritenendo non più necessario il mantenimento del sequestro della linea APL5 dello stabilimento di Torino, ne disponeva la restituzione all'avente diritto Thyssen Krupp AST S.p.A, previo pagamento da parte sua delle spese sostenute per la custodia e conservazione.

Visto l'art. 544 c.p.p, fissava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Con sentenza in data 24/4/2014 la Corte Suprema di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 c.p.

Disponeva trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437 comma 1, 589 commi 1, 2 e 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423 e 61 n. 3 c. p.

Rigettava nel resto i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati.

Condannava in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Medicina Democratica liquidate in complessivi 7.000,00 euro oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 624, comma 2 c.p.p. dichiarava irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati come addebitati.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale chiede rideterminarsi le pene nei seguenti termini:

- ESPENHAHN: pena base anni 9 di reclusione, aumentata di mesi 6 per la continuazione con l'art. 437 c.p. e di mesi 6 per l'art. 449 c.p., e così alla pena finale di anni 10 di reclusione.

- PUCCI e PRIEGNITZ: pena base anni 6 mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 3 per la continuazione con l'art. 437 c.p. e di mesi 3 per l'art. 449 c.p., e così alla pena finale di anni 7 di reclusione;


- MORONI: pena base anni 7 di reclusione, aumentata di mesi 6 per la continuazione con l'art. 437 c.p. e di mesi 6 per l'art. 449 c.p., e così alla pena finale di anni 8 di reclusione.



- SALERNO: pena base anni 6 mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 6 di per la continuazione con l'art. 437 c.p. e di anni 1 di recl. per l'art. 449 c.p., e così alla pena finale di anni 8 di reclusione;
- CAFUERI: pena base anni 6 di reclusione, aumentata di mesi 6 per la continuazione con l'art. 437 c.p. e di anni 1 di recl. per l'art. 449 c.p., e così alla pena finale di anni 7 mesi 6 di reclusione.

I difensori degli imputati CAFUERI E SALERNO chiedono il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., l'applicazione di pene ai minimi edittali con minimi aumenti per la continuazione.

I difensori di ESPENHAHN, PUCCI, PRIEGNITZ e MORONI chiedono l'applicazione di pene ai minimi edittali con minimi aumenti per la continuazione.



Handwritten signature or initials, possibly reading 'Kant'.

Svolgimento del processo.

1. Nel presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, il devoluto a questa Corte di merito è circoscritto dal dictum della sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata in data 24.4.2014, che con minuzioso dettaglio, al paragrafo 58 di pag. 197 della pronuncia, ha delimitato il perimetro del presente giudizio, dando atto dell'intervenuta definitiva affermazione delle responsabilità di tutti gli imputati per i reati di cui agli artt. 437 c. 1, 589 e 449 cod.pen. e dell'irrelevanza del decorso del tempo, ai fini della prescrizione, così demandando specificatamente: a) la rideterminazione delle pene in ordine al reato di cui all'art. 437 c. 1 cod.pen., a seguito dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui al cpv., che fa riprendere la sua autonomia all'illecito, rispetto agli altri reati; b) la rideterminazione della sanzione in relazione al reato di incendio colposo che era stato ritenuto assorbito nell'aggravante di cui all'art. 437 cpv. cod.pen e che a seguito dell'intervenuta esclusione ha riacquisito la sua autonomia; c) la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di omicidio colposo plurimo, essendo stata esclusa la configurabilità del concorso formale con il reato di cui all'art. 437 cod.pen.; d) la determinazione delle pene per i reati di incendio colposo e di omicidio colposo tra loro in concorso formale, essendo espressione dei medesimi fatti e della medesima catena causale; e) la rivalutazione, attesa l'ampiezza del novum, quanto ai presupposti per la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e quanto al relativo giudizio di bilanciamento, con particolare riferimento alla posizione degli imputati CAFUERO e SALERNO, ritenuti protagonisti di condotte censurabili in epoca successiva agli eventi. E' stato specificato che, essendo state ritenute infondate le censure avanzate in sede di legittimità dal Procuratore Generale ricorrente, quanto al trattamento sanzionatorio, le pene già inflitte non potranno essere aumentate all'esito del presente giudizio di rinvio. Viene poi precisato che compito del giudice di merito è quello di rimodulare le pene tenendo conto, da un lato, dell'esclusione dell'aggravante menzionata (art. 437 c.2 cod.pen) e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti. Si specifica a pag. 191 della sentenza testuale: " *il tema della pena dovrà essere affrontato dal giudice di merito per effetto dell'esclusione dell'aggravante e della configurazione della relazione tra i diversi illeciti*". A pag. 196 della sentenza della corte di legittimità è stato puntualizzato che la sentenza di secondo grado è stata vulnerata nei soli punti indicati, laddove sulle altre questioni sollevate, la corte di seconde cure ebbe ad esprimere ponderazioni non sottoposte ad adeguata confutazione.

2. Deve essere preliminarmente e molto sinteticamente ricordato che a seguito di un disastroso incendio sviluppatosi nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, presso




l'acciaieria Thyssenkrupp, corrente in Torino, c.so Regina Margherita 400, dovuto allo sfregamento di un nastro trasportatore che scorreva lungo la linea di decapaggio e ricottura APL5 dello stabilimento, persero la vita ben sette operai, vittima di un fuoco che risultò difficile da domare, se non a seguito di un laborioso intervento dei vigili del fuoco, perché alimentato da carta imbevuta di olio e da olio di laminazione presenti sul pavimento, le cui fiamme presero contatto con un flessibile in gomma contenente olio idraulico ad alta pressione che deflagrò miscela nebulizzata, formando una nuvola incandescente di olio nebulizzato che si espanse, cosicchè investì senza possibilità di scampo alcuni addetti alle lavorazioni, con esiti mortali per Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Santino Bruno, Rocco Marzo, Giuseppe Demasi, Rosario Rodinò.

In conseguenza di questi drammatici eventi, veniva chiamato a rispondere nel primo grado di giudizio a titolo di omicidio doloso, ESPENHAHN Harald, nella sua qualità di amministratore delegato e membro del comitato esecutivo (c.d. board) della Thyssenkrupp Acciai Terni speciali spa, esercente anche lo stabilimento di Torino, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, personale, affari generali e legali; a titolo di omicidio colposo plurimo venivano chiamati a rispondere PRIEGNITZ Gerald, PUCCI Marco, MORONI Daniele, SALERNO Raffaele, CAFUERI Cosimo nelle loro rispettive qualità di consigliere del consiglio di amministrazione e membro del "board" di Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni, esercente anche lo stabilimento di Torino, il Pucci ed il Priegnitz, con deleghe ancora il primo per il commerciale ed il marketing, ed il secondo per l'amministrazione, finanza e controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi; nella qualità di dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica e servizi di Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni, investito della pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza ed antincendio anche per lo stabilimento torinese, il Moroni; nella qualità di direttore dello stabilimento torinese il Salerno e di dirigente con funzioni di responsabile dell'area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP (responsabile servizio prevenzione e sicurezza) dello stabilimento torinese, il Cafueri.

Con la sentenza di primo grado in data 11.4.2011, veniva accolta l'impostazione accusatoria e veniva differenziata la posizione dell'amministratore delegato da quella degli altri imputati, con la condanna dell'ESPENHAHN alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso con dolo eventuale, oltre che per i reati di cui agli artt. 437 c. 2 e 449 cod.pen. Anche gli altri imputati venivano condannati, ma per il reato di omicidio colposo plurimo, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, fatta eccezione per il Moroni, a cui veniva inflitta la pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione.

Con la sentenza di appello del 28.2.2013, venivano riquilibrati i reati ascritti allo ESPENHAHN nei meno gravi reati di omicidio colposo ed incendio colposo, aggravati dalla previsione dell'evento, con il che la pena inflitta all'amministratore delegato, veniva rideterminata in anni dieci di reclusione: la condotta contestata sub C) (art. 423



cod.pen.) veniva ritenuta integrativa del reato di cui all'art. 449 cod.pen., aggravato ex art. 61 n. 3 cod.pen. e veniva ritenuto assorbito nel reato di cui al capo A) (art. 437 c. 2 cod.pen). Anche per gli altri imputati, il reato di cui all'art. 449 cod.pen., veniva ritenuto assorbito dal reato di cui all'art. 437 c. 2 cod.pen. contestato sub A), reato che fatto operare in concorso formale con quello di omicidio colposo plurimo, portava ad infliggere a PRIEGNITZ e PUCCI la pena di anni sette di reclusione, a MORONI quella di anni nove di reclusione, a SALERNO quella di anni otto e mesi sei di reclusione ed a CAFUERI la pena di anni otto di reclusione.

L'impostazione di fondo della sentenza era condivisa dalla Corte di cassazione Sezioni Unite che, a seguito di una lunga ed articolata disamina sui profili di diritto sollevati, concernenti la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, andava a collocare la vicenda in esame nella sede della colpa cosciente, definita come "sua sede naturale". Veniva pronunciato annullamento parziale della sentenza di secondo grado, solo sui profili già sopra indicati, a cui questo processo deve dare risposta, con conferma della sentenza impugnata nel resto.

3. Detto ciò, occorre passare ad esaminare nel dettaglio le censure che le Sezioni Unite della Cassazione hanno mosso all'operato dei giudici di seconde cure. In primis va ricordato che per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437 cod.pen., la Corte di cassazione a pag. 82 della sentenza, ha affermato che la presenza di una diffusa rete di tubi flessibili in gomma rivestiti con reti di acciaio che non erano strutturalmente protetti contro aggressioni termiche significative, costituiva fonte del potente rischio, - concretizzatosi nell'occasione cui si ha riguardo-, di cedimento, con conseguente vaporizzazione dell'olio e determinazione del micidiale fenomeno del *flash fire*, rischio che avrebbe dovuto essere governato attraverso idonei strumenti; ha richiamato i passi della sentenza di secondo grado, quanto alla rischiosità del sito ed alla necessità di impianto di spegnimento, soprattutto in ragione della situazione di scadimento degli altri strumenti di cautela per la prevenzione incendi, ribadendo la fondatezza delle conclusioni sulla consapevole deliberazione di non destinare le somme disponibili per gli impianti di Torino, ma di farle slittare verso l'impianto di Terni; ha dato conto della correttezza dell'opinare dei giudici di seconde cure, quanto al fatto che l'omissione, accompagnata dal differimento del progetto dell'impianto, fu frutto di una determinazione concertata, cui tutti gli imputati diedero il loro personale contributo; infine, ha condiviso l'elencazione dei fattori concausali a pag. 89 della sentenza, che ebbero a determinare l'evento, frutto della sommatoria di una serie impressionante di violazioni specifiche agli obblighi di natura prevenzionale, giungendo alla conclusione che un corretto assetto dell'apparato produttivo, in linea con le plurime ed importanti prescrizioni antiinfortunistiche, avrebbe consentito di evitare gli eventi con la certezza razionale propria del contro fattuale della causalità omissiva. Ciò posto però i giudici di legittimità, nella loro composizione più


autorevole, hanno ritenuto che, - attesa l'esperienza di Terni-, anche se mai a Torino si fosse proceduto ad installare l'impianto di rilevazione spegnimento automatico, detto impianto non sarebbe stato ultimato nel dicembre 2007, avendo richiesto i lavori una maggiore estensione temporale. Ne veniva fatta discendere la mancanza di nesso causale tra la condotta e gli eventi aggravanti, con conseguente esclusione dell'aggravante caratterizzata da dolosa omissione (che veniva esclusa), cosicchè l'illecito -non aggravato- doveva riacquistare la sua autonomia sotto il profilo della relativa sanzione, poiché essendo caduta l'aggravante di cui al cpv. art. 437 cod.pen, veniva meno la possibilità di configurare l'assorbimento in tale fattispecie del reato di incendio colposo (così come era stato opinato dalla corte di secondo grado), reato quest'ultimo che a sua volta doveva riprendere la sua autonomia. Veniva aggiunto che il concorso formale tra illeciti è configurabile ex art. 81 cod.pen., solo quando siano stati posti in essere con la medesima condotta, ma poiché il reato di cui all'art. 437 cod.pen. è caratterizzato da dolosa omissione di cautele doverose e quello di omicidio colposo plurimo discende da una serie di condotte colpose, anche il reato di omicidio doveva riprendere la sua autonomia, non potendo configurarsi in concorso formale con l'art. 437 cod.pen.; veniva così censurato quanto la corte di secondo grado aveva sul punto opinato, nel senso di ritenere che gli imputati nel non installare l'impianto automatico di rilevamento e spegnimento, avessero fatto derivare la morte, le lesioni e l'incendio, così violando contemporaneamente sia la norma dell'art. 437 c. 2 cod.pen., che quella di cui all'art. 589 c. 2 cod.pen.

4. Sulle singole posizioni personali, la Corte ha rimesso alla rivalutazione del giudice di merito in sede di rinvio, le posizioni di Cafuero e Salerno, limitatamente alla concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, negate dai giudici del merito, in ragione della ritenuta riconducibilità agli stessi di attività di inquinamento: sarebbe emerso che alcuni dei testimoni citati dalle difese degli imputati erano stati contattati o avvicinati dal Cafuero o da altri dipendenti, perché conoscessero in anticipo l'elenco delle domande che sarebbero state loro rivolte in sede processuale, in alcuni casi con risposte non conformi a verità e sarebbe stato consegnata documentazione aziendale rilevante. Era poi emerso che nell'estate 2009, ed in vista dell'escussione in autunno dei testimoni della difesa da parte della corte di primo grado, era stata organizzata una cena dall'imputato Salerno a cui, presenti Salerno e Cafuero, erano stati invitati dipendenti ed ex dipendenti che sarebbero stati chiamati di lì a poco a rendere testimonianza. Non solo, ma nel corso del processo di primo grado erano stati ricorrenti i casi di testimoni che raggiunti da avviso di garanzia per falsa testimonianza, si erano presentati in dibattimento a ritrattare le precedenti dichiarazioni. Proprio alla luce di questi eventi, i due menzionati non erano stati ritenuti meritevoli delle circostanze attenuanti generiche.

5. Deve essere precisato che con la sentenza oggetto di parziale annullamento, la corte di seconde cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen per ESPENHAHN, in ragione del fatto che il medesimo ebbe ad ammettere la sua posizione di garanzia e ad ammettere di aver posticipato gli interventi sugli impianti di Torino a dopo il trasferimento a Terni, essendo stato deciso nel 2007 l'accorpamento delle produzioni a Terni, cosicchè gli stanziamenti sarebbero stati confluiti sugli impianti trasferiti; veniva ritenuto che in sede di bilanciamento, il giudizio non potesse però spingersi oltre l'equivalenza, poiché l'imputato aveva cercato di negare la sopravvivenza del comitato esecutivo, coprendo così la responsabilità dell'intero board, in una prospettiva stornante l'accertamento della verità; venivano considerati e valorizzati -per stabilire la pena base nella misura massima di anni cinque di reclusione per il reato più grave, quale l'omicidio- i dati della gravità della colpa, della reiterazione della condotta, dei motivi economici che furono all'origine di scellerate scelte aziendali, in danno della sicurezza dei lavoratori. Detta pena veniva aumentata di anni quattro di reclusione, in ragione del carattere plurimo degli omicidi, quindi veniva aggravata di un altro anno di reclusione per il concorso formale con il reato di cui all'art. 437 c. 2 cod.pen.; alla pena principale seguivano le pena accessorie inflitte in primo grado.

A PREIGNITZ e PUCCI la corte di secondo grado riconosceva le circostanze attenuanti generiche, che erano state negate in primo grado, per uniformare la loro posizione a quella dell'Espenahn; considerati il ruolo di garanzia ricoperto, la gravità della condotta tenuta -avendo fatto parte del board e quindi avendo partecipato alle più decisive deliberazioni-, nonché valutata l'estensione temporale della condotta stessa, il giudizio di bilanciamento veniva espresso in soli termini di equivalenza. La pena base veniva inflitta in misura inferiore rispetto a quella irrogata all'amministratore delegato, pari ad anni quattro di reclusione, in ragione della minore competenza tecnica nel valutare i rischi indotti, dei due rispetto al primo, ed anche perché destinatari di minori informazioni sull'incendio di Krefeld, sulla ricostruzione di quelle linee, sui richiami di WGS (cioè dell'apposito gruppo costituito a seguito dell'incendio sviluppatosi nel 2006 a Krefeld, con l'intento di studiare forme di prevenzione incendi) che aveva diramato la necessità di installare un sistema automatico di rilevazione dell'incendio proprio nella zona dell'aspo avvolgitore, e di AXA (l'assicurazione che aveva elevato la franchigia a 100 milioni dopo l'incendio a Krefeld) e considerato che il medesimo ebbe ad adagiarsi sulle competenze dell'amministratore delegato. La pena suindicata veniva appesantita di anni due e mesi sei di reclusione per il numero delle vittime e di mesi sei di reclusione per il concorso con il delitto di cui all'art. 437 cod.pen.

A MORONI la corte di secondo grado infliggeva la pena di anni nove di reclusione; veniva rilevato che lo stesso sommava una competenza molto tecnica, tale da fargli cogliere appieno il rischio per l'incolumità dei lavoratori, essendo tra l'altro stato



destinatario delle segnalazioni di rischio da parte dell'Esphenahn, che lo investì delle decisioni di taglio dei fondi in vista della chiusura della sede torinese, cosicchè venne ritenuto il vero responsabile della pianificazione degli investimenti antiincendio, per la sede di Torino. Veniva per questo ribadito il giudizio di bilanciamento già espresso in prime cure, cosicchè alla pena base di anni quattro di reclusione venivano aggiunti anni tre di reclusione, in ragione del numero delle vittime ed anni due di reclusione, a titolo di concorso formale con il reato di cui all'art. 437 cod.pen. Alle pene accessorie inflitte in primo grado, veniva aggiunta quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, applicabile in appello ex art. 20 cod.pen.

A SALERNO ed a CAFUERI veniva riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen, ma non venivano concesse le circostanze attenuanti generiche, a differenza di quanto operato in relazione agli altri imputati, poiché in primis la loro colpa con previsione veniva ritenuta ai massimi livelli, avendo avuto occasione ogni giorno di constatare sul campo i rischi a cui erano esposti i lavoratori, rischi evidenziati più volte anche in sede di prescrizioni che via via nel tempo erano state dettate dagli organi regionali di controllo e di cui direttamente Salerno e Cafueri vennero resi edotti, il primo come gestore ed il secondo (Cafueri) come responsabile del servizio prevenzione e protezione. Veniva rilevato che il Salerno intese il proprio ruolo in maniera del tutto subalterna rispetto al maggiore potere decisionale dell'amministratore delegato, se vero era che nel 2006 continuò a segnalare ai vertici di Terni l'esigenza di realizzare opere prevenzionali ed a stimolare gli uffici perché vi ponessero mano, laddove nel 2007 cessò improvvisamente di operare in tale senso; ma soprattutto perché era risultato che fu il Salerno ad avere impartito l'ordine agli operai di non chiamare i vigili del fuoco in caso di focolai di incendio, in ossequio ad un piano di emergenza ed evacuazione, redatto dal Cafueri che prevedeva, in caso di valutazione di palese gravità dell'incendio (pag. 85 sent. II°) di chiamare solo la sicurezza interna (ALL SYSTEM all'ingresso dello stabilimento) , che a sua volta avrebbe chiamato il capo turno manutenzione e la squadra AES , con postazione fuori dello stabilimento. Non solo, ma veniva ritenuto che il Salerno cercò di inquinare le prove sul fronte delle testimonianze quanto all'attuazione del piano di emergenza ed evacuazione ed ebbe a condividere con il Cafueri la decisione di affidare mansioni di emergenza a chi, come Rocco Marzo, non aveva specifica competenza, non avendo mai seguito neppure un corso antincendio. Veniva sottolineato quanto al CAFUERI, che si rese conto direttamente dei rischi cui erano esposte le maestranze, per aver ricevuto i rapporti delle squadre di emergenze e per avere letto e condiviso la presentazione della linea APL5 confezionata dall'ing. Lucenti (che indicava il pericolo del cedimento dei flessibili al servizio degli aspi svolgitori ove erano presenti fattori scatenanti l'innescò dell'incendio, nonché il rischio di rottura delle tubature contenenti olio idraulico ad alta pressione, non protetti contro aggressioni termiche significative); veniva aggiunto che sempre lui, Cafueri confezionò il piano di emergenza



che mandava allo sbaraglio squadre di operai non formate ad affrontare le fiamme, ebbe a redigere un documento del valore del rischio che omise intenzionalmente di indicare i rischi conosciuti della lavorazione sulla linea, in particolare quanto al rischio di cedimento dei flessibili, accettò senza riserve di ridurre il personale, finendo con l'affidare a persone, a digiuno di nozioni antincendio, la responsabilità dell'emergenza dell'intero stabilimento. E ancora, veniva aggiunto che Salerno si rese responsabile di operazioni di inquinamento, sottraendo gli estintori non in regola e disponendo pulizie straordinarie sugli impianti non sotto sequestro, il giorno successivo all'incendio, per mitigare le condizioni di degrado in cui si trovava lo stabilimento, laddove in fase processuale, ebbe ad avvicinare testimoni perché riferissero particolari di comodo sul piano di emergenza. Per queste ragioni veniva ritenuto che il non corretto comportamento processuale e l'elevato grado di colpa impedissero la concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove veniva ribadita la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate. A Salerno veniva inflitta la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (anni quattro per la violazione dell'art. 589 cod.pen, aumentata di anni due e mesi sei per la pluralità degli omicidi e di anni due per il concorso con il reato di cui all'art. 437 cod.pen.), al Cafueri veniva inflitta la pena di anni otto di reclusione (con pena base di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di omicidio, considerato l'ampio ristoro operato nei confronti delle persone offese, aumentata di anni due e mesi sei per la pluralità degli omicidi e di anni due per il reato sub A).


6. Sulle singole posizioni soggettive, occorre ancora puntualizzare che la ricostruzione delle posizioni di garanzie e dei relativi addebiti in termini di responsabilità operata in secondo grado, veniva ritenuta aderente alle emergenze disponibili dai giudici di legittimità, che ritenevano apprezzabile nel caso in esame un intreccio operativo, un comune coinvolgimento nella gestione del rischio, una compenetrazione delle singole condotte, tale da portare a configurare una situazione di cooperazione colposa, considerato che il coinvolgimento integrato dei soggetti era imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e da contingenze pienamente condivise sul piano della consapevolezza. In sostanza, veniva ritenuto che il vertice decisionale non poteva agire senza la collaborazione dei dirigenti ed esperti che offrono il loro contributo secondo le specifiche competenze.

In particolare per quanto riguarda Espenhahn, la corte di legittimità conveniva che era il "massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte" in quanto protagonista di tutte le scelte aziendali che condussero alla formazione dei documenti di valutazione del rischio non corrispondente alla realtà e alle scelte aziendali finalizzate al massimo risparmio, in vista dello smantellamento degli impianti torinesi e che non vi era dubbio che "adempiendo alle condotte doverose avrebbe impedito la consumazione dei reati". Su Preignitz e Pucci veniva condivisa la



valorizzazione del ruolo decisionale rivestito, in quanto facenti parte del ristretto *board* che aveva voce sulle questioni di maggiore rilevanza, organo che seppure sprovvisto di poteri decisionali autonomi, aveva il potere dovere di segnalare la necessità di seguire alternativi indirizzi di gestionali, soprattutto in materia di sicurezza, secondo i protocolli di una deliberazione del consiglio di amministrazione del 15.7.2001. Su Moroni, con veste di tecnico di alta qualificazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto avergli attribuito sulla base di copiosa documentazione, adeguatamente recepita e valutata, il ruolo di pianificatore degli investimenti in materia di sicurezza antincendio, avergli riconosciuto una sofisticata competenza tecnica, tanto da essere stato il progettista dell'impianto di Terni dopo i fatti di Torino e di essere stato consultato prima di adottare la scelta sullo slittamento degli investimenti verso Terni e dunque essendo stato a sua volta titolare di obblighi di segnalazione sulla necessità di operare in senso prevenzionale; segnalazione che sarebbe stata sicuramente presa in considerazione dall'amministratore, in ragione dell'autorevolezza che gli era riconosciuta e del ruolo di primo piano che gli venne attribuito, per essere ritenuto dall'amministratore come persona la cui adesione gli era necessaria, per adottare le scelte di indirizzo in materia antinfortunistica.

Quanto al Salerno, la corte di legittimità nulla obiettava sul discorso giustificativo dei giudici di merito che avevano ricondotto a lui, quale direttore di stabilimento, lo stato di degrado in cui si trovavano gli impianti al momento del fatto, a seguito delle politiche di risparmio praticate, nonché la perfetta conoscenza degli episodi di *flash fire* che si erano verificati in azienda, l'accettazione della restrizione del budget per la manutenzione, il silenzio serbato nel vedere allontanare i lavoratori più esperti in materia di antiincendio verso altre sedi, l'accettazione passiva dei documenti di valutazione del rischio generico e specifico di incendio con annesso piano di emergenza ed evacuazione in cui non erano stati correttamente indicati i rischi effettivi. Infine sul Cafuero, la corte di legittimità nulla eccepeva sulla correttezza e congruità dell'incedere motivazionale della sentenza dei giudici di seconde cure, quanto al fatto che questi era stato considerato come dirigente di fatto, con compiti di sovrintendere all'organizzazione ed esecuzione della manutenzione degli impianti ed organizzazione dell'emergenza, venendo meno ai suoi obblighi di segnalazione; non solo, ma lo stesso aveva funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed in tale veste aveva preparato proprio i tre documenti formali di segnalazione del rischio, il cui contenuto e mancato aggiornamento furono funzionali a coprire la decisione di smantellamento dell'impianto torinese. A pag. 137 della sentenza la corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, nel delineare la situazione di cooperazione colposa, ha sottolineato che *"l'amministratore è il primo indiscusso protagonista, ma attorno a lui si muovono gli altri imputati che all'interno della complessa organizzazione aziendale, cooperano, interagiscono con la figura di vertice"*, avendo gli imputati, in vario modo, nell'ambito delle rispettive



qualifiche e competenze, aderito alle scelte strategiche, supportate con le loro competenze tecniche o nell'esercizio dei poteri gestionali".

7. Sono state depositate nelle more due memorie scritte.

7.1 La difesa Salerno ha chiesto di acquisire certificati dei carichi pendenti e la visura delle iscrizioni del casellario giudiziale relativo all'imputato, onde acquisire dati utili ai fini della rivalutazione del giudizio sulle circostanze attenuanti generiche.

7.2. Sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di MORONI Daniele, con cui la difesa ha evidenziato come, una volta definitivamente accertato che il contributo causalmente efficace fornito dal Moroni fu quello di avere concordato con gli organi gestionali della AST nel differimento dell'installazione di adeguati piani antincendio sulla linea APL5 di Torino, ad epoca successiva al suo trasferimento a Terni, le restanti condotte analiticamente elencate nell'editto accusatorio non sarebbero addebitabili all'ing. Moroni, consistendo in modalità operative dell'impianto torinese affidate alla gestione, sorveglianza e controllo di soggetti aventi funzioni direttive ed organizzative, specialmente inerenti a tale opificio, adibito a mera funzione consultiva, progettuale e di supporto tecnico in occasione di eventuali interventi su edifici o linee di produzione. Pertanto, vertendosi in una prospettiva processuale significativamente mutata rispetto all'iniziale contestazione, assumerebbe a detta della difesa, decisivo rilievo accertare ai fini della rideterminazione della pena, la possibilità dell'imputato di interferire con le scelte gestionali da attuare nello stabilimento torinese. A tal fine la difesa chiede rinnovarsi l'istruttoria, onde acquisire la testimonianza di due testimoni (ing. Angelo Segala e ing. Angelo Piccioli)

8. Nelle more della discussione è stata depositata richiesta di rimessione del processo sottoscritta dagli imputati ESPHENHAHN Harald, PUCCI Marco, PREIGNITZ Gerald, SALERNO Raffaele e CAFUERI Cosimo, su cui è intervenuta decisione della Corte di Cassazione in data 26.4.2015 di inammissibilità della richiesta di trasferimento del processo.

9. Nelle more della celebrazione del presente giudizio di rinvio è stato altresì depositato ricorso straordinario ex art. 425 bis cpp, avanti la Corte di Cassazione da parte dell'imputato MORONI Daniele, per denunciare un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, sez. Unite, nell'aver ritenuto ed affermato il nesso causale tra le condotte colpose contestate al capo D) e l'evento, non essendosi tenuto conto che la data di inizio delle omissioni rendeva le stesse ininfluenti rispetto ai fatti di omicidio colposo. Sul punto veniva emessa sentenza in data 26.3.2015 dalle Sezioni



Unite della Cassazione, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso, fondato su motivi giudicati non consentiti, afferenti al piano valutativo, al di fuori dei limiti dell'errore materiale.

10. All'udienza di discussione avanti questa corte di merito, sono stati esclusi su istanza della difesa del responsabile civile, la parte civile -unica rimasta in giudizio- Associazione Medicina Democratica- Movimento per la salute - Onlus e di conseguenza il responsabile civile Thyssenkrupp Acciai Speciali Treni spa, con motivazione di cui a separata ordinanza, in data 28.5.2015.

E' stato chiesto dalle difese di acquisire documentazione che è stata acquisita agli atti. In particolare sono stati acquisiti certificati penali e carichi pendenti aggiornati, richiesta di archiviazione del pm e relativo provvedimento del gip nell'ambito del procedimento per falsa testimonianza avanti la corte d'assise nell'ambito del presente processo a carico di Ferrucci Arturo, Lisi Leonardo e Kruse Frank, invito a presentarsi emesso a carico di Cafueri Cosimo, Cortazzi Andrea, Raso Marco, Veraldi Luigi, per istigazione alla falsa testimonianza in data 11.11.2009, a cui non ebbe a seguire alcun altro atto.

L'imputato MORONI, unico presente in giudizio, ha chiesto di rendere dichiarazioni con cui ha rappresentato il dramma interiore, avendo vissuto nel rispetto della legge e delle sentenze, ma di non riuscire ad accettare la condanna a lui inflitta, considerandola immotivata; ha ribadito di avere operato nello stabilimento di ~~Torino~~ ^{Treni}, ma di essere stato solo alla fine responsabile della pianificazione degli investimenti, anche per lo stabilimento di Torino; ha puntualizzato di esser ingegnere civile e quindi di aver gestito le risorse umane, laddove per quanto riguarda l'antiincendio vi erano due dirigenti che avevano la competenza specifica. Ha opposto di esser stato tenuto all'oscuro quanto alla reale situazione della pulizia dei locali, della distribuzione e formazione del personale, della modifiche organizzative

11. Il Procuratore Generale, in sede di conclusioni, ha chiesto di non concedere le circostanze attenuanti generiche ai due imputati Cafueri e Salerno, in ragione di un comportamento non limpido, teso a manipolare lo stato dei luoghi ed a tentare di condizionare il testimoniale, ma soprattutto in considerazione della prossimità al rischio, considerato che erano coloro che per primi avrebbero dovuto avvertire la insidiosità di una situazione in cui si sommarono una serie impressionante di violazioni di specifiche di norme prevenzionali.

Ha quindi chiesto di condannare ESPENHAN alla pena di anni dieci di reclusione (di cui anni nove e mesi sei di reclusione per i reati di omicidio colposo plurimo in concorso formale con l'incendio colposo e di mesi sei per la violazione dell'art. 437 c. 1 cp), di condannare PREIGNITZ e PUCCI alla pena di anni sette di reclusione, di cui anni



sei e mesi sei per l'omicidio colposo plurimo , tre mesi per l'incendio colposo e mesi tre di reclusione per la violazione art. 437 c. 1 cp); di condannare MORONI e SALERNO alla pena di anni otto di reclusione, di cui anni sette di reclusione per il reato di omicidio plurimo, mesi sei di reclusione per il reato di incendio colposo in concorso formale con il reato di omicidio e di mesi sei di reclusione per il reato di violazione art. 437 c. 1 cp ed infine di condannare CAFUERI alla pena di anni sette e mesi sei, di cui anni sei e mesi sei per il reato più grave, aumentata in altrettanta misura per l'incendio colposo e di altri sei mesi per la violazione dell'art. 437 c. 1 cp. In sostanza, il Procuratore Generale ha insistito affinché venissero tenute ferme le pene inflitte per il reato di omicidio, rimodulando la sanzione secondo i principi dispensati dalla Cassazione, tenendo conto da un lato che la violazione dell'art. 437 cp è da ritenere maggiore in capo alle posizioni di vertice , su coloro cioè che disponevano dei mezzi economici per fare fronte alla sicurezza sul lavoro, laddove invece la responsabilità per la violazione dell'art. 449 cp va ritenuta maggiormente incidente su coloro che avevano il controllo della situazione di fatto dei locali in cui si svolgeva l'attività pericolosa.

Le difese hanno -dal canto loro- cercato di allargare il thema decidendum, sollecitando rivalutazioni su profili già ampiamente dibattuti, finanche a rivalutare il fatto sul presupposto di errori valutativi e asserite contraddizioni nel percorso valutativo delle Sezioni Unite, ed a rivedere ciascuna delle posizioni in una luce di migliore favore, anche all'esito dell'intervenuto ridimensionamento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 437 cp. E' quindi stato chiesto di rivalutare, quanto al Cafueri la sua mancanza di poteri di manutenzione degli impianti e dello stabilimento, quanto al Moroni la non decisività del suo apporto nella decisione di fare slittare gli investimenti , quanto al Salerno la sua adesione ad un piano di dismissione che era stato concordato con le organizzazioni Sindacali, quanto a Preignitz e Pucci la loro mancanza di competenze tecniche, non avendo fatto parte della sfera della produzione, non avendo avuto legami con gli stabilimenti , ma avendo operato sul piano commerciale l'uno e sul piano finanziario l'altro, quanto all'Espenhahn l'affidamento sull'intervenuto aggiornamento della valutazione dei rischi operata nel 2006.

Motivi della decisione.

A questa Corte è devoluta - come già è stato spiegato nella parte che precede- una valutazione di puro merito, avendo la Corte di Cassazione rimesso sostanzialmente la determinazione della pena per i due reati minori (rispetto all'omicidio colposo ritenuto) erroneamente fatti correlare tra loro, nel senso che l'incendio colposo indebitamente venne ritenuto assorbito dal reato doloso di omissione di cautele contro gli infortuni sul

lavoro. Poiché a seguito dell'intervento censorio i due reati devono riacquistare la loro autonomia e deve essere rideterminata la sanzione per ciascuno, anche a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 437 c. 2 cp, con margini di opinabilità di apprezzamento che esulano dai confini del giudizio di legittimità, il giudizio sul punto deve essere espresso in sede di merito. In proposito non lascia spazio a dubbi il dictum secondo cui (v. pag. 198 della sentenza delle Sez. Unite) *"il giudice di merito dovrà rimodulare le pene tenendo conto, da un lato dell'esclusione della già menzionata aggravante e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti, alla stregua di quanto sopra esposto. Considerate l'esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore Generale afferente le pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate. L'ampiezza del novum da delibare implica la necessità di nuovamente ponderare pure le connesse questioni afferenti le invocate attenuanti ed al bilanciamento delle circostanze. In tale quadro saranno valutate le questioni di fatto prospettate dagli imputati Cafueri e Salerno, afferenti a condotte ritenute censurabili, poste in epoca successiva agli eventi"*.


Dunque non vi è spazio alcuno per acquisire nuove prove e men che meno per sentire nuovi testimoni, essendo stata definitivamente ed irrevocabilmente operata la ricostruzione dei fatti e delle relative responsabilità.

1. (premessa) - In via del tutto preliminare va ancora detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, il reato di cui all'art. 437 cp, seppure depurato dall'aggravante inizialmente contestata, continua a sussistere e non è frutto di errore, né di diritto, né percettivo ad opera della Cassazione, il fatto che sia stata riaffermata in modo definitivo la ricorrenza. Né la condotta omissiva in questione può essere definita un *"moncherino residuo"*, come è stato detto dalle difese, considerato che l'esclusione dell'aggravante è stata collegata alla mancanza di connessione causale tra la condotta ed eventi aggravanti, nel senso che *"ove pure a Torino si fosse proceduto con la documentata celerità riscontrata nello stabilimento di Terni, l'impianto non sarebbe stato certamente ultimato nel dicembre 2007"*, data degli eventi (v. pag. 99 sent.). È stato aggiunto che gli eventi aggravanti di cui al reato sub A), potrebbero essere messi in relazione causale solo con la complessiva colpevole omissione di tutte le alternative cautele doverose, ma le alternative prevenzionistiche, pacificamente omesse, non costituiscono parte della struttura della fattispecie (art. 437 cp), che è caratterizzata dalla dolosa omissione di un'isolata cautela afferente al discusso impianto antiincendio (v. pag. 100 sent. Cass.). Non è stata quindi assolutamente messa in dubbio la sussistenza dell'omissione, che è rimasta un dato di fatto oggi incontestabile, seppure sia stata esclusa la connessione di detta omissione con l'evento morte. Trattasi quindi di condotta che seppure ridimensionata, è stata definitivamente ed irrevocabilmente

ascritta a tutti gli imputati, con assoluta preclusione a questa Corte di interloquire sul punto, se non per quanto riguarda la sanzione che sarà nel prosieguo stabilita.

2. (Le circostanze attenuanti generiche negate a Salerno e a Cafueri) - La posizione di Salerno e Cafueri va esaminata limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto disposto dai giudici del merito, in relazione agli altri imputati.

I due imputati rivestivano posizione di vertice in sede locale, nel senso che ebbero ad operare in concreto aderendo alle decisioni assunte da Terni in tutti i campi della mancata prevenzione. In particolare al Salerno, come si legge a pag. 124 della sentenza delle Sezioni Unite -in cui è riportata senza alcuna censura l'analisi operata dai giudici di merito ritenuta perfettamente aderente alle emergenze disponibili-, è stata ricollegata una diretta responsabilità delle condizioni di degrado cui erano giunti gli impianti a seguito della volontà di smantellamento della sede torinese, in quanto l'imputato vedeva tutti i giorni la ricorrenza di incendi e focolai, sapeva che episodi di *flash fire* si erano verificati in azienda, come riferito dalle squadre di emergenza, aveva conosciuto le problematiche connesse alla garanzia assicurativa, aveva visto il risultato delle restrizioni nel campo della manutenzione, delle uscite dei lavoratori più esperti dal settore della sicurezza, nonché assisteva ai risultati delle politiche di contenimento delle spese per pulizia e sicurezza. Detto comportamento è stato ritenuto non solo passivo, ma pienamente adesivo alla strategia ternana di spendere il meno possibile per Torino, tanto che venne allestito un simulacro di regolarità. Ed infatti ciò che maggiormente è stato ritenuto connotare negativamente l'operato del Salerno è stata la sottoscrizione del documento di valutazione del rischio generico e specifico di incendio, intenzionalmente silente sui veri rischi di incendio, ben noti ai dirigenti e soprattutto al Salerno, che riceveva e conservava tutti i rapporti che facevano le squadre antiincendio, rischi che riguardavano inneschi da scintille o surriscaldamenti, accumuli di carta, ristagni di olio di laminazione ed eventuale esplosione di olio a pressione e che interessavano sia la zona di saldatura, che quella di ingresso alla APL5. Soprattutto sul fronte della pulizia, al Salerno che godeva di un budget di spesa seppure limitato, faceva carico di sollecitare l'intervento delle squadre, ogniqualvolta si fosse presentata una situazione di pericolo per la sicurezza. Purtroppo risulta dagli atti, per stessa ammissione dell'imputato, che la tempestività di intervento si registrò solo a tempo scaduto, quando purtroppo il fuoco aveva già fatto le sue vittime, ovverosia l'8.12.2007; l'intervento di nettezza nei luoghi (ancorché non sottoposti a sequestro), non può non suonare un po' tardivo, se non beffardo, visto che la lavorazione era stata sospesa e ben sapeva il Salerno dell'esigenza di mantenere lo stato dei luoghi inalterato, onde consentire l'accertamento della verità. La sua asserzione di avere voluto provvedere a tutela di chi avesse dovuto recarsi sul luogo per gli accertamenti




del caso, si rivela non solo poco persuasiva, ma indicativa di eccessiva compiacenza al gruppo di potere e non può che portare ad una valutazione non lusinghiera, quanto al comportamento tenuto successivamente ai fatti. Non è un caso che nella sentenza delle Sezioni Unite sia stato riportato, senza censura alcuna, il passaggio argomentativo del giudice di seconde cure, secondo cui se nel documento di valutazione dei rischi fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, alla dirigenza ternana non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio. Quanto al Cafueri, che la difesa ha voluto dipingere come una persona molto modesta culturalmente, va detto che cionondimeno lo stesso rivestiva il ruolo di dirigente di fatto, con compiti di sovrintendere all'organizzazione ed esecuzione della manutenzione degli impianti ed all'organizzazione dell'emergenza. A pag. 125 della sentenza delle Sezioni Unite, si legge che le condotte di stimolo in chiave prevenzionistica si arrestarono nel 2007, posto che a seguito di tale data, il prevenuto tenne un comportamento non solo acquiescente alle politiche di risparmio, ma adesivo e funzionale alle stesse. La sua responsabilità è stata tratteggiata soprattutto in relazione al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, posto che in tale veste egli ebbe a redigere i tre documenti formali, il cui contenuto e mancato aggiornamento furono indispensabili a coprire le decisioni di Terni. In particolare era emerso che parte integrante del documento di valutazione dei rischi era il piano di emergenza e di evacuazione, di cui fu autore il solo Cafueri; emergeva con chiarezza dalle espressioni usate, che in caso di incendio qualunque addetto, anche alla produzione, avrebbe dovuto intervenire personalmente utilizzando i mezzi a disposizione e solo in caso di valutazione di palese gravità dell'incendio, l'addetto avrebbe dovuto limitarsi a chiamare la sicurezza interna la quale - a sua volta - avrebbe dovuto chiamare il capo turno manutenzione e la squadra AES, con postazione fuori dello stabilimento: in sostanza venivano mandate allo sbaraglio squadre di operai non formati adeguatamente. Paradossale è che non fosse prevista la chiamata ai vigili del Fuoco, la cui sede era ubicata nell'adiacenza dello stabilimento in questione (sul punto la sentenza di secondo grado a pag. 85, riporta un episodio pregresso, in cui all'arrivo dei vigili del fuoco, venne chiesto chi li avesse chiamati e fu inibito agli stessi di entrare nello stabilimento). Le disposizioni impartite con il documento suindicato rivelano un mal riposto spirito di cieca adesione alle deliberazioni della proprietà, adesione ancor più deprecabile se solo si consideri che il Cafueri, come del resto il Salerno, costituivano l'avamposto che anziché compiacere, avrebbe dovuto se non contrastare le valutazioni della proprietà, esternate per il tramite del consiglio di amministrazione, quanto meno trasmettere il disagio provocato dalle obiettive fonti di pericolo, rappresentate dai quotidiani focolai che si registravano, pretendendo di ottenere un'adeguata copertura della situazione di obiettivo pericolo.



E' dunque assolutamente corretto ritenere che la colpa con previsione dei due soggetti chiamati ad operare con funzioni di responsabilità sul campo è da valutare al massimo livello ipotizzabile e che entrambi abbiano di fatto abdicato, soprattutto il Cafueri, ai doveri che lo vincolavano verso i lavoratori, in qualità di responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Ciò detto, deve essere aggiunto che ulteriori profili, afferenti al comportamento tenuto dopo i fatti, connota sfavorevolmente -come già detto per il Salerno- anche il Cafueri. E' infatti emerso che non solo il Salerno cercò di ripulire i locali dello stabilimento quando gli infortuni mortali erano ormai consumati, ma lo stesso Cafueri sottrasse gli estintori non in regola e promosse una pulizia degli impianti non sotto sequestro, ancora una volta in una logica di disservizio, rispetto all'accertamento della verità. Ma vi è di più. Infatti risulta -da quanto emerge da alcune deposizioni testimoniali- che alcuni testimoni furono contattati prima della loro audizione in dibattimento, onde mettere loro a disposizione non solo l'elenco delle domande che sarebbero state poste loro, ma anche le risposte da consegnare alle carte processuali. In particolare è agli atti la deposizione di GRIVA Carlo che, sentito il 24.2.2010, disse che il 30 giugno precedente era stato richiesto di un incontro da Cortazzi Andrea, che ebbe a consegnargli due fogli contenenti domande e risposte e che si raccomandò di non lasciarli in giro, sottintendendo che l'iniziativa non era regolare (v. pagg. 14 e 15 trascriz ud. 24.2.2010). Lo stesso Cortazzi ha ammesso di aver preparato, unitamente al Cafueri, dette domande "a risposta multipla", e di aver deciso di comune accordo di darne copia al Griva. Il dato va quindi ritenuto pacifico, atteso il riscontro del Cortazzi: non è assolutamente il caso di disquisire sul fatto che le risposte fossero multiple o singole, ovvero fossero o meno una semplice sollecitazione a ricordare soltanto il vero: quello che è certo è che l'iniziativa fu del tutto improvvida ed inopportuna ed ha disvelato una chiara intenzione di forzare comunque il ricordo. Non rileva il fatto che non vi sia stato un seguito giudiziario, poiché la condotta può anche non rivestire gli estremi del reato, ma denota una consapevole intrapresa di lavoro ai fianchi dei testimoni e di condizionamento delle risposte che sarebbero state sollecitate in sede giudiziaria, certamente non commendevole. Non solo, ma non si dimentichi che i testimoni Raso, Veraldi, Tosches, dopo essere stati sentiti ed avere negato di avere avuto contatti con alcuno, prima della loro deposizione, hanno sentito la necessità di chiedere di essere risentiti per rettificare taluni punti della loro rappresentazione. E' il caso di Raso Marco che dovette smentire se stesso, puntualizzando che prima della sua iniziale deposizione gli era stato fatto avere dal Cafueri, pel tramite del Delindati, copia del piano di emergenza, affinché si preparasse le risposte, con l'intesa di non dirlo a nessuno. E' il caso di Veraldi, che rettificò la sua iniziale deposizione, assumendo di aver ricevuto pel tramite del Cortazzi l'elenco delle domande che gli sarebbero state poste, contenuto in due pagine scritte al computer (ad es. su quale fosse stato il ruolo




del Cafueri, ovvero quali fossero stati gli incendi sulla linea 5); lo stesso teste, a precisa domanda, disse che il Cortazzi si diede tanto da fare, perchè amico del Cafueri. E' ancora il caso di Giovannini Davide, che ammise di essere stato cercato dal Cafueri per la consegna di un attestato di frequenza, ma di avere dismesso la scheda del cellulare verosimilmente per non farsi trovare.

L'iniziativa è sicuramente frutto di una non corretta gestione dei rapporti con il testimoniale, attesa l'equivocità di un simile comportamento che certo non può essere inteso come un ausilio alla memoria, essendo dimostrativo al contrario di un'invadenza ai limiti del consentito. Così come oltremodo inopportuno fu l'aver organizzato una cena alla bocciola di Settimo Torinese, presenti Salerno e Cafueri nell'imminenza della audizione del testimoniale, considerata la conflittualità di interessi che caratterizzava la posizione dei due imputati rispetto a quella degli altri dipendenti, chiamati a deporre su circostanze che investivano direttamente la posizione dei due menzionati.

Tale modus operandi è stato giustamente stigmatizzato dai giudici di merito che si sono occupati della ricostruzione dei fatti che portarono alle gravi conseguenze per cui è processo, ragion per cui se si valutano congiuntamente l'eccesso di zelo manifestato del tutto impropriamente quando già si contavano i morti, le gravi violazioni poste in essere proprio da loro, che erano delegati ad operare sul campo e che avevano immediata contezza delle fonti di pericolo, l'attivazione per tentare di condizionare il testimoniale con iniziative improvvise, tutto ciò induce inevitabilmente a riconoscere del tutto adeguata la valutazione operata in termini di mancanza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche. Tra l'altro non può neppure essere sottovalutato che il Salerno registra ben due precedenti penali per lesioni colpose, reati che non integrano la recidiva, ma che certamente denotano una certa noncuranza reiterata per gli aspetti della sicurezza sul lavoro.

3. (Il giudizio di bilanciamento) - Non ritiene questa Corte che sia stato devoluto il tema del giudizio di bilanciamento, se non nei limiti della rideterminazione della pena per i reati minori, a seguito dell'esclusione dell'aggravante ex art. 437 c. 2 cp; in proposito a pag. 198 si legge che *"l'ampiezza del novum da delibare implica la necessità di nuovamente ponderare pure le connesse questioni afferenti le invocate attenuanti ed al bilanciamento delle circostanze. In tale quadro saranno pure valutate le questioni di fatto prospettate dagli imputati Cafueri e Saleno afferenti a condotte ritenute censurabili, poste in essere in epoca successiva ai fatti"*.

A tutti gli imputati è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp, agli imputati Espenhahn, Pucci, Preignitz e Moroni sono state concesse anche le circostanze attenuanti generiche. Il giudizio di bilanciamento che è stato espresso in soli termini di equivalenza relativamente al reato più grave (omicidio colposo plurimo) non può che



essere sottoscritto, considerato il disvalore del fatto in ragione del grado della colpa e del numero delle persone che persero la vita, nell'esercizio dell'attività lavorativa.

In questa prospettiva questi giudici non possono che aderire alla valutazione operata, considerato che mettendo sul piatto della bilancia i plurimi profili da valutare positivamente e quelli da ritenere connotati negativamente, il dato delle gravi conseguenze recate ovvero sia il dato dell'evento morte e soprattutto della pluralità di soggetti coinvolti nell'evento di massima gravità, non può portare ad esprimere un giudizio di miglior favore, se non a costo di una squilibrata valutazione dei profili da esaminare richiamati dall'art. 133 cp. Infatti reputa questa Corte che vadano ritenuti, all'esito della compiuta valutazione, prevalenti i dati di gravità della condotta e di gravità delle conseguenze, rispetto agli altri profili positivi, quali l'intervenuto risarcimento danni, l'incensuratezza ed il buon comportamento processuale -ove registrabile-, di rilevanza certamente secondaria.

4. (La determinazione della pena) -

4.1. Deve essere premesso che in relazione alla sanzione che la corte di secondo grado, nel precedente giudizio, ha stabilito per l'omicidio colposo plurimo, la Corte di Cassazione nulla ha rilevato di illegittimo quanto alla parametrizzazione che è stata operata in riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di omicidio colposo plurimo, avendo riguardato l'intervento censorio solo le imputazioni di incendio colposo e di violazione art. 437 cp. Per quanto il ricorso per cassazione interposto dagli imputati abbia avuto riguardo, seppure in subordine, al profilo della determinazione della pena, la Corte di Cassazione con la sentenza 24.4.2014, a pag. 191 ha scritto in modo iperclaro che *"il tema delle pene dovrà essere nuovamente affrontato al giudice di merito per effetto dell'esclusione dell'aggravante e della diversa configurazione della relazione tra i diversi illeciti"*, escludendo con ciò qualsivoglia ripensamento sulle pene stabilite per il reato di omicidio colposo plurimo; coerentemente e conclusivamente a pag. 196 ha aggiunto che *"le impugnazioni, peraltro, caratterizzate per lo più da copiosa minuziosità, prospettano anche questioni sulle quali la corte di merito ha espresso ponderazioni che non vengono sottoposte ad adeguata confutazione. In alcuni casi, i temi trattati non sono in grado di incidere sulla sorte delle valutazioni e delle conseguenti decisioni, perché colgono aspetti marginali dei fatti o delle considerazioni espresse in sentenza; o perché si focalizzano su contingenze poste, per così dire, a valle rispetto alla condotte primigenie, alle scelte gestionali che hanno innescato lo sviluppo degli accadimenti ed hanno fondato le responsabilità"*. Ed infatti nel dispositivo della sentenza non è un caso che sia stato scritto che l'annullamento era limitato alla *"ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 cp ed al conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 449 cp"*, con rigetto nel resto dei ricorsi delle parti. Dunque è evidente che la pena che è stata calcolata per il reato di



omicidio plurimo, rapportata alle caratteristiche e gravità della colpa, alla reiterazione delle violazioni, ai motivi economici sottostanti e quindi al maggiore o minore potere di spesa, alla competenza tecnica, deve essere tenuta ferma non essendo stata fatta oggetto di intervento censorio. In ogni caso questa Corte non può che condividere e fare propri i criteri a cui si sono attenuti i Giudici di secondo grado che hanno giudicato in precedenza, poiché espressione di una corretta ponderazione tra i plurimi parametri da tenere in considerazione.

4.2 Il compito specifico assegnato a questa corte, nel presente giudizio di rinvio è quindi quello di stabilire in autonomia le pene per i reati di cui all'art. 449 cp e all'art. 437 cp, riconducendo la pena per il primo reato in concorso formale con il più grave reato di omicidio colposo plurimo, secondo l'ipotesi di nuovo riassetto tra le violazioni autorevolmente indicata dalle Sezioni Unite.

E' corretto il criterio che ha suggerito il Procuratore Generale di udienza, secondo cui nel calibrare le pene per i due reati minori, si deve usare maggiore severità nei confronti degli imputati con posizione di vertice in riferimento al reato di cui all'art. 437 cp, e per converso va inflitta pena più pesante per il reato di incendio nei confronti di coloro che operarono in loco, con funzioni di responsabilità ed obblighi di trasmissione al vertice delle reali condizioni di lavoro e di sicurezza. Lungo queste linee interpretative questi giudici di merito intendono procedere, nei limitati spazi che derivano dal vincolo imposto dalla Cassazione, secondo cui *"le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate"*.

Entrando nel dettaglio, per ESPENHAHN, fermo restando la pena inflitta per il reato di omicidio colposo plurimo di anni nove di reclusione, la pena per il reato di incendio colposo può essere limitata a mesi due di reclusione, pena da calcolare in aumento a quella inflitta per l'omicidio, essendo i due reati colposi in concorso formale tra loro; la pena per il reato doloso, va stabilita in mesi sei di reclusione (non potendo essere fissata la pena nei minimi edittali, considerata la posizione di vertice dell'imputato, si stima congrua la pena di mesi dieci di reclusione; poiché il reato va autonomamente valutato e depurato dell'aggravante, possono operare le circostanze attenuanti concesse, senza bilanciamento, cosicché la pena va diminuita ex art. 62 bis cp a mesi otto di reclusione e a mesi sei di reclusione ex art. 62 n. 6 cp). Complessivamente l'imputato va condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione.

A PREIGNITZ ed a PUCCI è stata inflitta la pena di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di omicidio plurimo, l'aumento per il reato di cui all'art. 449 cp deve essere limitato a mesi uno di reclusione considerato che per quanto facessero parte del board, erano lontani dalle reali condizioni di lavoro; per quanto riguarda invece il reato di cui




all'art. 437 cp, la pena va stabilita in mesi tre di reclusione (pb mesi sei di reclusione, diminuita ex art. 62 n. 6 cp a mesi quattro di reclusione e ex atr. 62 bis cp a mesi tre di reclusione). Complessivamente gli imputati vanno condannati alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione, ciascuno.

A MORONI è stata inflitta la pena di anni sette di reclusione , a cui va aggiunto un aumento di pena di mesi due reclusione per il reato di incendio; per il reato di cui all'art. 437 cp, la pena va fissata in mesi nove di reclusione, da diminuire ex art. 62 bis a mesi sei di reclusione e ai sensi dell'art. 62 n.6 cp, a mesi quattro di reclusione. In proposito non può non incidere il grado elevato di competenze specifiche che l'imputato aveva, competenze che vennero sottolineate nell'ultimo atto di delega in materia di sicurezza che gli venne conferita dall'Espenhahn il 19.4.2007 e riportata a pag. 195 della sentenza di secondo grado (*"... utilizzerà il budget a lei assegnato e qualora questo non fosse sufficiente vorrà informarmi immediatamente per gli opportuni provvedimenti.... Ricordo tra gli oggetti della presente delega gli obblighi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente interno ed esterno , da preservare anche attraverso la costante ed attenta gestione e manutenzione degli impianti e/o dei segmenti di impianti e/o delle apparecchiature di presidio ecologico allocato nelle aree di sua responsabilità, nonché l'osservanza di ogni norma relativa all'attività lavorativa "*). Complessivamente l'imputato va condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

A SALERNO è stata inflitta la pena di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di omicidio plurimo; a questa pena va aggiunto un aumento di mesi quattro di reclusione per il concorso formale con l'incendio colposo; per il reato di cui all'art. 437 cp la pena va calcolata in misura minima, pari a mesi sei di reclusione, da diminuire ex art., 62 n. 6 cp a mesi quattro di reclusione. Va ritenuto maggiormente riprovevole in capo al Salerno la condotta che cagionò l'incendio colposo per le ragioni già sopra indicate, che fanno leva sul fatto che il Salerno operava in loco, era delegato al controllo della pulizia nei locali e quindi ad impedire la presenza di condizioni che favorivano i focolai di incendio e per quanto vedesse la realtà con i suoi occhi, si astenne dal richiedere gli interventi indispensabili, ma anzi assegnò le funzioni di emergenza al capitano che non avevano preparazione adeguata. Complessivamente l'imputato va condannato alla pena di anni sette e mesi due di reclusione.

CAFUERI è stato destinatario della pena di anni sei di reclusione per il reato di omicidio plurimo , anche a lui e per le stesse ragioni indicate per Salerno la pena va aumentata di mesi quattro di reclusione per il reato di incendio colposo, in concorso formale con il più grave reato e di altri quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp (Pb



mesi sei di reclusione , diminuita a mesi quattro di reclusione ex art. 62 n. 6 cp). Sul Cafueri grava il fatto che era responsabile dell'area sicurezza ambiente ed impianti ecologici , partecipò in qualità di RSPP alla stesura del documento del rischio nel 2003 e scrisse quello del 2006; era in sostanza colui al quale venivano presentate le doglianze da parte dei lavoratori che lo informavano degli incendi e dei principi di incendio , a cui egli fece seguire l'invito a portare pazienza , senza prendere l'iniziativa di alcun intervento veramente risolutivo per la sicurezza delle maestranze , come la realtà dei fatti ha ampiamente dimostrato. In questa prospettazione si giustifica un aumento di pena per il reato di incendio colposo più alto rispetto a quello stabilito per gli altri imputati. Complessivamente l'imputato va condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.

P. q. m.

Visti gli artt. 593 e segg., 605, 627 cpp,

giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza in data 24.4.2014, in parziale riforma della sentenza appellata , per quanto devoluto, ridetermina la pena


- per ESPENHAHN Harald in anni nove e mesi due di reclusione per i reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, ed in mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp e così complessivamente in anni nove e mesi otto di reclusione;

- per PREIGNITZ Gerald e PUCCI Marco in anni sei e mesi sette di reclusione per i reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, ed in mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp e così complessivamente in anni sei e mesi dieci di reclusione, ciascuno;

- per MORONI Daniele in anni sette e mesi due di reclusione per i reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, ed in mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp e così complessivamente in anni sette e mesi sei di reclusione;

- per SALERNO Raffaele in anni sei e mesi dieci di reclusione per i reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, ed in mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp e così complessivamente in anni sette e mesi due di reclusione;


- per CAFUERI Cosimo in anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di omicidio colposo aggravato ed incendio colposo, in concorso formale tra loro, ed in



mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 437 cp e così complessivamente in anni sei e mesi otto di reclusione;

Visto l'art. 544 c. 3 cpp,
indica in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, addì 29 maggio 2015.

Il Presidente est.


Depositata in Cancelleria oggi 8/7/15

Il Cancelliere
Cancelliere
BEATE TO  Marco